UN SISTEMA DAVVERO INEFFICIENTE? IL DOPPIO STANDARD DI PROTEZIONE DI UCRAINI E RICHIEDENTI ASILO IN GRECIA

Marcella Cometti*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina in Grecia. – 3. Respingimenti, detenzione e applicazione del concetto di "Paese terzo sicuro": l'inarrestabile deterioramento del diritto di asilo in Grecia. – 4. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Da più parti è stato messo in evidenza il divario tra la gestione dell'accoglienza delle persone in arrivo dall'Ucraina e il trattamento riservato a chi entra in Grecia dalla Turchia[1]. Invero, sebbene il numero di ingressi dall'Ucraina sia (stato) numericamente più consistente rispetto ai secondi[2], il governo greco ha disposto misure di sostegno all'accesso ai servizi e alla protezione temporanea che rappresentano politiche di segno diametralmente opposto rispetto a quanto messo in atto per chi proviene dalla Turchia.

Sicuramente la normativa europea di riferimento presenta caratteristiche assai differenti, trattandosi dello strumento della protezione temporanea a fare da cornice al flusso migratorio proveniente dall'Ucraina e, invece, del Sistema Europeo Comune di Asilo (SECA) per chi proviene dalla Turchia e

* Dottoranda in Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali, Università degli Studi di Ferrara.

[1] ECRE, *Greece: Guarantees of Capacity for Ukrainian Refugees while the Situation Remains Dire in Camps Across the Country, Government Body Finds No Evidence of Pushbacks*, editoriale del 1 aprile 2022; Human Rights Watch, *Greece Should Know that Refugees can come from anywhere*; 3 marzo 2022; Greek Council for Refugees, OXFAM, Save the Children, *Greece: a two-tier refugee system*, 4 maggio 2022.

[2] Si vedano le statistiche fornite dal Ministero per la Migrazione e l'Asilo greco al sito: https://migration.gov.gr/en/statistika/. Al 16 agosto 2022 «around 72,000 Ukrainians have entered Greece since Russia began its offensive at the end of February, and more than 18,000 have applied for protection under a never-before-used EU Temporary Protection Directive (TPD) (…); in comparison, around 7,000 asylum seekers and migrants have entered Greece by crossing the Aegean Sea or the land border between Greece and Turkey so far this year».

presenta domanda di protezione internazionale. D'altro canto, la comparazione tra i due "sistemi di risposta" ha il pregio di metter in luce le differenti risorse messe in atto, chiarendo così come dietro all'inarrestabile logoramento del diritto di asilo in Grecia non si nasconda una totale incapacità di reazione del sistema amministrativo ellenico bensì, piuttosto, una volontà politica che sembrerebbe trovare sponda anche a livello europeo.

2. *L'accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina in Grecia*

In Grecia, il 4 marzo 2022, accertata l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE[3], è stato attivato, con Decisione Ministeriale n. 131035[4], il decreto presidenziale sulla protezione temporanea n. 80/2006.

L'art. 1 di tale Decisione Ministeriale dispone la concessione dello *status* di protezione temporanea della durata di dodici mesi rinnovabile a: a) i cittadini ucraini residenti in Ucraina che sono stati sfollati a partire dal 24 febbraio 2022; b) i cittadini di Paesi Terzi e agli apolidi sfollati dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 e che ivi risiedevano legalmente in quanto beneficiari di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente; c) i familiari delle persone di cui alle lett. a) e b). La definizione di familiare è contenuta all'art. 1, co. 2, della stessa Decisione e comprende anche «altri parenti stretti che abbiano vissuto insieme come parte del nucleo familiare e che dipendano totalmente o principalmente da una delle persone *sub* a) o b)».

In aggiunta alle categorie di beneficiari elencate dalla Decisione Ministeriale, il Servizio greco per l'asilo, il 18 aprile 2022, ha dichiarato che può esser riconosciuta la protezione temporanea anche a chi ha lasciato il paese successivamente al 26 novembre 2021[5].

Con riferimento, poi, alla procedura di riconoscimento della protezione temporanea è intervenuta un'altra Decisione Ministeriale del 24 marzo 2022[6]

[3] Direttiva (CE) 2001/55 del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

[4] «Εφαρμογή προσωρινής προστασίας του π.δ. 80/2006 λόγω μαζικής εισροής εκτοπισθέντων από Ουκρανία», 4 marzo 2022.

[5] Hellenic Republic, Ministry of Migration & Asylum, *Frequently Asked Questions.*

[6] πουργική Απόφαση Αριθμ. 172172/2022, ΦΕΚ 1462/B/28-3-2022, Διαδικασία

che designa come autorità responsabile di tale attività il Servizio greco per l'asilo. La relativa istanza può essere facilmente inoltrata tramite apposita piattaforma online disponibile sul sito del Ministero dell'Immigrazione e Asilo[7] dove, per altro, si possono trovare ulteriori informazioni utili riguardanti l'accesso ai servizi sul territorio. Secondo l'art. 4, co. 2 della Decisione Ministeriale, il permesso di soggiorno per protezione speciale ha durata di un anno ed è automaticamente prorogabile inizialmente per sei mesi e poi, eventualmente, per altri sei; inoltre, è specificamente previsto che in caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale, il permesso di soggiorno per protezione temporanea non debba esser ritirato (art. 8, co. 2). Così, se un beneficiario di protezione temporanea dovesse decidere di inoltrare richiesta di protezione internazionale, durante la procedura di riconoscimento di quest'ultima, potrà mantenere il permesso per protezione temporanea fino a che non gli verrà notificata la decisione relativa alla richiesta di protezione internazionale.

Relativamente all'accesso ai servizi sul territorio nazionale, secondo l'art. 1, co. 1, della Decisione Ministeriale del 24 marzo 2022, non appena viene rilasciato il permesso di soggiorno per protezione temporanea, è attivato il *temporary social security number* (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης o A.M.K.A) per l'accesso alle cure mediche e il codice fiscale (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου o A.F.M) necessario per la registrazione nel sistema di tassazione greco e per l'accesso al mondo della formazione e del lavoro. Ancor più, con una circolare del Ministero della Sanità (Α.Π. Γ2δ / Γ.Π.οικ.17033, ΑΔΑ: 6ΥΟ0465ΦΥΟ-7ΕΕ), è stato specificato che anche prima del riconoscimento della protezione temporanea deve essere garantito l'accesso gratuito alle cure mediche a fronte della sola presentazione del passaporto e della "Service Note" rilasciata dalle Forze dell'Ordine all'atto di attraversamento della frontiera.

Per quanto riguarda il sistema educativo, il Ministero dell'Istruzione, a marzo del 2022, ha istituito una *task force* per facilitare l'accesso al percorso scolastico di bambini e adolescenti[8] e, in collaborazione con la società civile e le organizzazioni internazionali che operano nel settore, ha avviato i lavori

χορήγησης Άδειας Διαμονής Προσωρινής Προστασίας στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας.

[7] Hellenic Republic, Ministry of Migration & Asylum, *Information for Displaced Persons From Ukraine*.

[8] Ministero dell'istruzione e degli affari religiosi greco, *Initiatives to support the Ukrainian education community in Ukraine and beyond.*

per una piattaforma digitale finalizzata a registrare e rispondere a richieste specifiche provenienti dalla comunità ucraina.

Infine, anche il sistema di accoglienza sembra essere stato strutturato in modo efficiente e funzionante. Invero, è previsto un sistema di pronta accoglienza presso l'"Accomodation Facility Center" di Sintiki – al confine nord tra Grecia e Bulgaria – mentre, per ottenere accoglienza presso strutture governative per un periodo più lungo è necessario compilare un apposito *form* presente sul sito del Ministero dell'Immigrazione e l'Asilo[9]. Inoltre, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), in collaborazione con le autorità nazionali, supporta i beneficiari di protezione temporanea nella ricerca di soluzioni abitative prevedendo un contributo per l'affitto e servizi di facilitazione con i proprietari delle strutture ricettive.

La volontà del governo greco di gestire efficacemente e in modo appropriato l'afflusso di persone provenienti dall'Ucraina si è risolta anche in una specifica richiesta di supporto, formulata il 15 marzo 2022 dalle autorità greche alla direttrice esecutiva dell'Agenzia dell'UE per l'Asilo (EUAA), a seguito della quale veniva modificato il piano operativo stipulato tra l'Agenzia stessa e il governo greco. Dalla lettura di tale documento[10], da un lato si riconosce una rafforzata capacità delle autorità greche a gestire il (minor) numero di domande di asilo presentate e, quindi, si prefigura un ridimensionamento del supporto da parte dell'Agenzia in questo ambito, dall'altro si prevedono attività di supporto sia al Servizio greco per l'asilo che al *Reception and Identification Service* (RIC) nell'implementazione di attività riguardanti il riconoscimento della protezione temporanea.

3. *Respingimenti, detenzione e applicazione del concetto di "Paese terzo sicuro": l'inarrestabile deterioramento del diritto di asilo in Grecia*

Politiche di segno diametralmente opposto rispetto a quanto messo in atto per chi proviene dall'Ucraina sono state, invece, implementate con riguardo a chi arriva dalla Turchia[11]; invero, in particolar modo a partire da febbraio-marzo 2020 a seguito della decisione della Turchia di riaprire le sue

[9] Hellenic Republic, Ministry of Migration & Asylum, *Accommodation Ukraine.*

[10] Operational Plan 2022-2024 agreed by the European Union Agency for Asylum and Greece, Amendment 1, Porto di La Valletta e Atene, 1 aprile 2022.

[11] Amnesty International, *Greece: Submission to the UN Committee against Torture*, 24 gennaio 2022.

frontiere, si assiste all'implementazione di prassi delle autorità volte ad ostacolare l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale[12], a non garantire un completo esame nel merito delle domande di asilo a causa dell'applicazione del concetto di Paese Terzo sicuro e a disporre misure di trattenimento per i richiedenti asilo.

Per quanto concerne il primo aspetto, si fa riferimento agli ormai sistematici respingimenti messi in atto, sia al confine terrestre che marino, dalla Guardia costiera e di frontiera greca[13]; ancor più, il sistema di prenotazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda di asilo attraverso Skype, implementato unicamente sulla terraferma e non sulle isole, anziché agevolare la presentazione della richiesta di asilo si pone quale ostacolo all'accesso alla protezione internazionale[14]. Nonostante la L.N. 4636/2019, c.d. International Protection Act (IPA) preveda che tra la fase di preregistrazione (ove vengono raccolti i dati essenziali) e la registrazione completa della domanda di asilo (durante la quale sono raccolti i dati identificativi completi, alla stregua di quelli riportati, in Italia, nel Mod. C3) non possano trascorrere più di 15 giorni, non esiste un limite di tempo massimo stabilito dalla legge entro il quale le autorità debbono formalizzare la domanda di asilo; la legge, infatti, si limita a stabilire che ciò deve avvenire "senza indugio" da parte del richiedente e che la domanda deve essere presentata di persona, tranne in situazioni di forza maggiore (Art. 78 L.N. 4636/2019).

D'altro canto ciò non giustifica quanto accade nella prassi ove, si richiede al richiedente di entrare in contatto con il Servizio greco per l'asilo attraverso Skype, per ricevere l'appuntamento che gli consenta di presentarsi di persona per formalizzare la sua domanda di asilo; di fatto, però, la prenotazione via Skype è fortemente inefficiente, dal momento che tale sistema comporta notevoli ritardi[15] o in alcuni casi addirittura l'impossibilità di presentare do-

[12] Greek Council for Refugees, Oxfam, Save The Children, *Greece Bimonthly bullettin on refugees and migrants*, luglio 2022, p. 12.

[13] ECRE, *Greece: Systematic Pushbacks Continue by Sea and Land as MEPs Demand EU Action, Deaths Up Proportionate to Arrivals, Number of People in Reception System Reduced by Half – Mitarachi Still Not Satisfied*, editoriale del 30 settembre 2022.

[14] Mobile InfoTeam, *Lives on hold, Access to asylum on mainland Greece, Crete and Rhodes,* Novembre 2021.

[15] Secondo l'UNHCR, le persone sulla terraferma devono aspettare circa 1-2 mesi (a seconda della lingua parlata) per ottenere un contatto diretto con il Servizio Greco per l'asilo attraverso Skype, mentre la registrazione completa della domanda di asilo richiede altri 3-4 mesi in media presso il Servizio Greco per l'asilo in Attica e a Salonicco. A quanto risulta al

manda di protezione internazionale. A sottolineare la rilevanza della questione, vi è anche la rappresentante della Commissione europea presso la *Task Force Migration and* Management[16], in uno scambio di mail con le autorità greche[17], in cui si fa riferimento alle lamentele relative ai notevoli ritardi e all'insufficienza delle misure per garantire l'accesso alla procedura di asilo. Nella corrispondenza vi è anche la richiesta rivolta alle autorità greche di indicare delle possibili soluzioni alternative, ad esempio aumentando il numero di personale che gestisce le linee telefoniche.

Per di più, la Commissione europea è stata chiamata a prendere posizione[18] anche relativamente l'emendamento previsto dalla L. n. 4825/2021 all'art. 89 dell'IPA, con il quale è stata introdotta una tassa di 100 euro per la presentazione di una seconda domanda reiterata (cd. *second subsequent application*) che, nel caso di nuclei familiari, dovrà essere pagata separatamente per ogni membro della famiglia[19].

La Grecia, così, rappresenta l'unico Paese dell'UE a prevedere una tassa per l'inoltro di una (seconda) domanda di asilo reiterata[20].

Infine, con Decisione Ministeriale n. 42799 del 7 giugno 2021[21], la Tur-

Greek Council for Refugees, possono verificarsi ritardi anche più lunghi di due mesi (Submission of Greek Council for Refugees to the Committee of Ministers of the Council of Europe concerning the groups of cases of *M.S.S. v. Greece*, application n. 30696/09, and *Rahimi v. Greece*, application n. 8687/08, p. 49). Secondo un più recente Report di Mobile Info Team «le persone che chiedono asilo in Grecia sono costrette a chiamare Skype per molti mesi, e spesso per anni. I risultati delle nostre conversazioni con le persone hanno rivelato che il tempo medio per avere un contatto con il Servizio Greco per l'Asilo attraverso Skype è stato di 14 mesi. 7 delle 25 persone con cui abbiamo con cui abbiamo parlato (28%) stavano ancora cercando di raggiungere Skype dopo due anni» (Mobile Info Team, *Report: Lives on hold, access to asylum on mainland Greece, Crete and Rhodes*, 23 novembre 2021, p. 4).

[16] Informazioni disponibili sul sito della COMMISSIONE EUROPEA, DG HOME, *About Task Force Migration Management*.

[17] Documenti in possesso dell'autrice a seguito di richiesta di accesso agli atti rivolta alla Commissione europea.

[18] Interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta E-005103/2021.

[19] Fenix, *Imposition of a fee of 100 euros for access to asylum from the 2nd and every following subsequent application to applicants for international protection, including minors,* 2 marzo 2022.

[20] EASO, *Fees or other charges for applications for international protection in EU+countries*, Situational Update, Issue No 6, 20 Ottobre 2021.

[21] ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, del 7 giugno 2021.

chia è stata designata quale Paese terzo sicuro per le persone di nazionalità pakistana, bengalese, siriana, afghana e somala. Conseguentemente, le loro domande di asilo sono analizzate non tanto nel merito, quanto solo sotto il profilo dell'ammissibilità (vengono quindi indagati i motivi per cui la persona ha lasciato la Turchia e non può farvi rientro). Perciò, sebbene la Turchia non riammetta più richiedenti asilo sul proprio territorio da marzo 2020[22], comunque le domande dei richiedenti provenienti da quei Paesi vengono rigettate in quanto inammissibili, sulla base del fatto che per tali richiedenti asilo la Turchia rappresenta un Paese terzo sicuro in cui la persona può (a questo punto solo potenzialmente) far rientro.

Secondo le *Standard Operating Procedure* del Servizio di Asilo greco, tuttavia, se la persona ha lasciato la Turchia da più di un anno, la sua domanda di asilo dovrebbe essere esaminata nel merito. Considerato che sulle isole greche dell'Egeo orientale viene ancora applicata la procedura accelerata di frontiera, è quindi ben possibile che, in attesa che decorra un anno, queste persone si ritrovino a presentare una seconda domanda reiterata di asilo per vederla esaminata nel merito e a dover, quindi, pagare la tassa pari a 100 euro.

Infine, nel 2021, la Polizia ellenica ha emesso 21.044 decisioni di detenzione in tutta la Grecia, di cui 825 nell'ambito della procedura di asilo[23]. Sebbene l'art. 46 dell'IPA disponga che «third-country nationals or stateless persons are not detained on the sole ground of making an application for international protection or for irregularly entering and/or residing in the country without a lawful residence permit» e che queste persone possono essere detenute in circostanze eccezionali «following an individualised assessment and on condition that alternatives cannot be applied», in Grecia, senza alcun esame individualizzato, vengono detenute persone che sono già state sottoposte a procedure di accoglienza e identificazione e sono già in possesso dello *status* di richiedente protezione internazionale.[24] E invero, a giugno 2021 sono state presentate due denunce alla Commissione europea (CHAP(2021)02261 e CHAP(2021)02265) da parte di richiedenti asilo sopravvissuti a violenze fisiche e torture nei loro Paesi di origine (di cui uno dei due affetto da disabilità, cecità da un occhio e diabete insulino-dipendente).

[22] RSA e PRO ASYL, *Greece arbitrarily deems Turkey a "safe third country" in flagrant violation of rights*, Febbraio 2022, pp. 3-4.

[23] RSA, *Persisting systematic detention of asylum seekers in Greece,* Giugno 2022, p. 1.

[24] AIDA, *Country Report Greece*, 2021 update, p. 201 e ss.; ECRE*, Weekly Bullettin 24 Giugno 2022*; Greek Council for Refugees, Oxfam, Save the Children, *Greece: Bimonthly bulletin on refugees and migrants,* Luglio 2022, p. 8.

A questi ultimi dopo aver espresso la loro volontà di richiedere asilo sull'isola di Lesbo veniva notificata una decisione standardizzata dal RIC che limitava la loro libertà per un periodo massimo di 25 giorni. La decisione, imponendo il divieto di uscire dal RIC, quindi, costituiva trattenimento ai sensi dell'art. 2, lett. h), della Direttiva 2013/33/UE senza che ne sussistessero i motivi elencati, in modo esaustivo, dall'art. 8 par. 3, co. 1 della Direttiva[25].

Inoltre, a riprova della importanza delle questione al di là del caso individuale, il 22 febbraio 2022 veniva presentata, da parte della Coalizione della Sinistra Radicale – Alleanza Progressista (SY.RIZ.A), un'interrogazione parlamentare titolata «la detenzione amministrativa di migranti e richiedenti asilo sta diventando la norma».[26] Il trattenimento di richiedenti asilo, secondo quanto riportato nell'interrogazione, si trasforma da misura di ultima istanza a pratica ordinaria, in violazione delle disposizioni della Direttiva. Soprattutto se si tiene conto di quanto disposto dalla Decisione ministeriale 42799/2021 – che respinge come irricevibili, in applicazione del concetto di Paese Terzo sicuro, le richieste di richiedenti provenienti da Siria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh e Somalia – assieme alle disposizioni contenute nel Nuovo Patto sull'Immigrazione e l'Asilo, è inevitabile constatare come la Grecia ancora rappresenti un luogo di sperimentazione di una cornice normativa contenuta nelle proposte avanzate dalla Commissione. A tal proposi-

[25] L'art. 8 della direttiva 2013/33 è stato recepito dall'art. 46 dell'IPA (Άρθρο 46 (Άρθρα 8 και 9 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Κράτηση των αιτούντων), il quale dispone, al comma 2, che: «Il trattenimento ai sensi del comma precedente può essere imposto solo per uno dei seguenti motivi: (a) al fine di stabilire l'identità, origine o nazionalità [della persona], (b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, la cui acquisizione sarebbe altrimenti impossibile, in particolare quando esiste un rischio di fuga del richiedente, come definito all'articolo 18, lettera g) della legge n. 3907/2011, (c) se [la persona] costituisce un rischio per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, secondo il giudizio motivato dell'autorità competente di cui al paragrafo 4; oppure (d) in presenza di un rischio significativo di fuga ai sensi dell'articolo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 604/2013, in conformità ai criteri caso f' dell'articolo 18 della legge n. 3907/2011, che si applica *mutatis mutandis*, e al fine di garantire l'attuazione della procedura di trasferimento, in conformità al suddetto regolamento, oppure (e) al fine di decidere, nell'ambito della procedura, la il diritto del richiedente di entrare nel territorio».

[26] Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2022 ΕΡΩΤΗΣΗ σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Υγείας Προστασίας του Πολίτη Δικαιοσύνης Μετανάστευσης και Ασύλου Θέμα: «Η διοικητική κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο γίνεται κανόνας και εκθέτει τη χώρα. Ζητάμε αναλυτικά στοιχεία για το 2021».

to, si rimanda alle disposizioni della Proposta modificata di Regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE e, in particolar modo, all'art. 35-*bis* e 41[27].

4. *Conclusioni*

Il quadro delineato nel contributo conferma che l'efficace risposta messa in atto a fronte della "crisi ucraina" non ha comportato (né comporterà) un'inversione di rotta – verso migliori standard di tutela ed un sistema amministrativo più efficiente – nel contesto del sistema di asilo e accoglienza ellenico e, in una più ampia prospettiva, neppure avrà ricadute sull'atteggiamento della Commissione e degli Stati membri nella gestione dei flussi migratori nei termini di una rinnovata visione delle politiche migratorie e d'asilo. D'altro canto, ciò si deduce non solo mettendo a confronto i due sistemi in Grecia (di inclusione e tutela per chi arriva dall'Ucraina e di esclusione e violazione di diritti fondamentali per chi proviene da altri Paesi), ma anche dall'approccio più che morbido che la Commissione sta attuando nei confronti dello stesso Stato membro, anche a fronte di – oramai – sistematiche violazioni del diritto dell'Unione europea.

Invero, seppur sollecitata da più parti[28] ad avviare una procedura di infrazione o ad attivare strumenti di *compliance* del diritto e della prassi nazionale con il diritto dell'Unione, la Commissione europea sembra muoversi verso tutt'altra direzione. Tant'è vero che in una sua recente Comunicazione la Commissione[29], dopo aver descritto le azioni di solidarietà operativa messe

[27] Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, (COM(2020) 611 final), 23 settembre 2020.

[28] Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari con richiesta di risposta scritta presentate alla Commissione europea sia con riferimento ai *pushbacks* attuati dalla Guardia di Frontiera e Costiera greca (E-4168/2020, E-4566/2020, E-4857/2020, E-1667/2021, E-2697/2021, E-5571/2021, E-259/2022, E-861/2022, E-1438/2022, E-1519/2022, E-1639/2022, E-1951/2022, P-1972/2022) sia all'applicazione del concetto di Paese Terzo Sicuro (P-604/2021, E-3532/2021, E-4131/2021, E-5103/2021, E-1347/2022). Sono state, inoltre, inviate, inoltre, diverse lettere alla Commissione europea da parte della commissione LIBE del Parlamento europeo, da parte del Gruppo dei Verdi e di diverse ONG greche.

[29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Relazione sulla migrazione e l'asilo (COM(2022) 740 final), 6 ottobre 2022.

in campo nei confronti della Grecia («tramite sostegno finanziario e la presenza di personale della Commissione e delle agenzie dell'UE a sostegno della Grecia nella gestione delle frontiere, nelle procedure di asilo e rimpatrio, nonché nella pianificazione e nel coordinamento»), porta alla luce i "successi" del sistema di asilo greco e soprassiede sul costante sfaldamento del diritto di asilo. Infatti, il drastico abbassamento del numero di residenti nei campi sulle isole greche (4 400 persone contro le 42 000 del 2019) viene unicamente imputato alle ricollocazioni in altri Stati membri quando, di per sé, tale diminuzione è certamente anche conseguenza dei sistematici respingimenti attuati dalla Guardia di Costiera ellenica così come documentati anche dall'OLAF[30]. Infine, sebbene le autorità greche, come brevemente illustrato sopra, impediscano l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale e, in applicazione del concetto di Paese Terzo Sicuro, violino quanto disposto dall'art. 38, par. 4 della Direttiva 2013/32/UE[31], la Commissione preferisce soprassedere su tale aspetto e, piuttosto, evidenziare come «procedure di asilo più efficienti abbiano consentito di dimezzare l'arretrato delle domande nei primi quattro mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021».

[30] OLAF Investigation, Final Report, Case No. OC/2021/0451/A1, Brussels Olaf. 03(2021)21088.

[31] Direttiva (UE) 2013/32 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).